REPUBBLICA ITALIANA **112/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere relatore
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61372** del registro di segreteria,

promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), e Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec: avv.giuseppina.giannico @postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti

(c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonia.coretti@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.

Appellante

Contro

***omissis*,** (c.f. *omissis*) nata a *omissis* il *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Musacchio, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale sito in Roma, alla Via Brescia n. 29 (indirizzo pec: andreamusacchio@ordineavvocatoroma.org);

Appellata

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 51/2023, depositata il 26/1/2023.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 3 luglio 2025, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Serena Scippa, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'Inps e l'avv. Andrea Musacchio per la parte appellata.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 51/2023, depositata il 26/1/2023, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Lazio – dopo aver respinto il capo di domanda volto ad ottenere la pensione privilegiata e quello relativo alla maggiorazione della pensione *ex* art. 1, comma 15, l. n. 335/1995, ha parzialmente accolto il *petitum* attoreo di *omissis* (ex

agente di polizia municipale) con riguardo al secondo capo della domanda, accertando il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione di inabilità con il computo in misura intera e separata dell'indennità integrativa speciale e condannando l'INPS al pagamento delle differenze sui ratei maturati e non riscossi a decorrere dalla data di cessazione dal servizio oltre accessori nei termini di cui in motivazione.

Secondo la sentenza gravata, detta indennità integrativa speciale, originariamente prevista dalla legge 27.12.1959, n. 324 in misura fissa (e corrisposta, a decorrere dal giorno 1 gennaio 1995, non come voce autonoma e separata, ma conglobata nella base pensionabile), per effetto e a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 1, d.l. 29.1.1983, n. 17, conv. in l. 25.3.1983, n. 79, è determinata in quarantesimi per ogni anno di servizio utile, ma, a norma dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28.2.1986, n, 49 (convertito in legge 18 aprile 1986, n. 120), questa modalità di computo trova applicazione "in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro".

Secondo il giudice di prime cure, nel caso di specie, essendo la ricorrente cessata dal servizio *ex* art. 55-octies d.lgs. 165/2001 per inidoneità permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, può riscontrarsi una delle fattispecie legislativamente previste per il riconoscimento dell'indennità

integrativa speciale in misura intera e separata.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, lamentando, quale vizio della pronuncia, la **Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995, dell'art. 10, comma 1, del DL n. 49 del 1986, convertito nella legge n. 120 del 1986, nonché dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 17/1983, convertito nella legge n. 79 del 1983.**

In particolare, premesso che la pensionata risulta titolare di pensione di inabilità con decorrenza febbraio 2018, l'Inps ha sostenuto che su detto trattamento previdenziale non spetta mai la detta IIS in misura intera e separata poiché la fattispecie in esame non rientra tra quelle escluse dal citato art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

In dettaglio, l'Inps ha sottolineato che nel sistema del D.P.R. 1092/1973, l'indennità integrativa speciale, già disciplinata dall'art. 2 L. n. 324/1959, era un assegno accessorio, corrisposto separatamente dalla pensione (salvi i limiti di cumulo fissati dallo stesso D.P.R. e da leggi successive), tanto sulle pensioni dirette (calcolate con il metodo retributivo) quanto su quelle di riversibilità in senso ampio.

Tuttavia, a decorrere dall'1/1/1995, l'I.I.S., al pari di tutti gli elementi della retribuzione assoggettati a contribuzione, è stata "conglobata" nella base del calcolo della pensione diretta, anziché essere corrisposta come assegno accessorio separato dalla pensione (art. 15 comma 3 L. 724/1994).

Il comma 5 del medesimo articolo 15 della legge n. 724/1994 ha poi

previsto che le disposizioni sul computo separato della i.i.s. (di cui all'art. 2 della legge n. 324 del 1959) si applichino "limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilità ad esse riferite".

Pertanto, con decorrenza 1 gennaio 1995, l'indennità integrativa speciale è stata inclusa tra le voci stipendiali, rientrando nella base pensionabile, perdendo la sua natura di elemento accessorio della pensione e dovendo essere conglobata nella base pensionabile e assoggettata all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore.

Nel caso di specie, ha proseguito l'INPS, il trattamento pensionistico in questione è stato liquidato in favore dell'appellata in epoca successiva (dal febbraio 2018), cosicchè l'IIS deve essere conglobata nella base pensionabile ai sensi della legge n. 724/1994, non potendosi neppure applicare le deroghe previste dall'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 e dall'art. 59, comma 36, della legge n. 449 del 1997, deroghe da interpretarsi in maniera restrittiva e nelle quali l'appellata non rientra.

L'Inps ha altresì censurato la sentenza gravata non solo nella parte in cui ha riconosciuto l'IIS in forma separata, ma anche laddove l'ha riconosciuta in misura intera, in ragione della (pretesa) applicabilità ad esso dell'art. 10 del DL n. 49 del 1986, convertito nella legge n. 120 del 1986, che ha previsto che le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del D.L.n.17/1983 (conv. in L. 79/1983) - statuente che per i pensionamenti successivi alla sua entrata in vigore il calcolo

dell'IIS avrebbe dovuto essere commisurata ad un quarantesimo per ogni anno di servizio utile - trovano applicazione a tutti i casi di pensionamento anticipato ad eccezione di quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ritenuta speciale sul punto rispetto all'art. 15, comma 3, della L. 724/1994.

In particolare, secondo l'INPS andrebbe esclusa alla fattispecie *sub iudice* l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 10 del D.L. n. 17/1983 (conv. in L. 79/1983), in quanto esse riguardano specificamente e unicamente i cd. "pensionamenti anticipati", di modo che la salvezza introdotta dalla norma del 1986 -riguardante i casi di cessazione "forzata" dal servizio per morte o per invalidità intervenuti nel corso di esso- intendono semplicemente indicare che per tali casi sono previste statuizioni normative distinte e diverse (in senso conforme, cfr. Corte Conti Sez. I App. sent. n. 49 del 2019 e n. 326 del 2018; Corte Conti Sez. III App., sent. n. 251 del 2018).

L'Inps ha in proposito sostenuto che la decurtazione dell'indennità integrativa speciale in quarantesimi consiste in una misura atta a disincentivare i pensionamenti anticipati, in epoca nella quale l'opzione verso l'uscita anticipata dal mondo del lavoro comportava indubbi vantaggi per i lavoratori che, secondo le regole del sistema di calcolo interamente retributivo e senza la mitigazione dell'istituto della retribuzione media pensionabile (introdotto con d.lgs. n. 503/1992), potevano beneficiare di un trattamento pensionistico

parametrato a quello di attività, con correlativo aggravio di oneri per il sistema previdenziale.

In definitiva, l'Inps ha sostenuto che il citato art. 10 della legge n. 120 del 1986 non troverebbe più applicazione nel vigente ordinamento in relazione ad un pensionamento, qual è quello per cui è causa, del 2018, sia in quanto la norma dovrebbe ritenersi superata dalla disciplina del 1994 e del 1995, sia in quanto comunque non potrebbe trovare applicazione atteso che non si tratterebbe di pensionamento anticipato.

L'Inps ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Con memoria datata 12 giungo 2025, si è costituita , *omissis* rappresentata e difesa come in epigrafe, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza del gravame.

In particolare, l'appellata ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra la riforma pensionistica del 1995 e la disciplina sull'IIS in quanto, secondo la stessa giurisprudenza della Corte dei conti, le date del 31.12.1995, o del 31.12.1992 (di cui alla legge n. 335/1995) assumono rilievo "solo per accertare il regime applicabile al pensionato in base all'anzianità maturata rispetto alle date medesime essendo pacifico per stesso orientamento il dovuto calcolo della I.I.S. in relazione al periodo antecedente disciplinato per effetto delle citate disposizioni" (nella specie, legge n. 324/1959, in combinato disposto con il D.P.R. nr. 1092/'73).

Nel caso di specie, secondo parte appellata, si tratterebbe

indubbiamente di un pensionamento anticipato, peraltro dovuto a fatti indipendenti dalla volontà della pensionata.

In proposito, l'art. 10, comma 1, d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla L. 18 aprile 1986, n. 120, prevede la decurtazione dell'IIS "in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio".

Secondo l'appellata, le disposizioni modificative, di cui al disposto dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994 sono destinate ad incidere, soltanto, sulla normativa di carattere generale in materia di misura della I.I.S. nei trattamenti pensionistici e non anche su quella di carattere "speciale" risultante dalla deroga di cui all'articolo unico della legge 18.04.1986, n. 120.

Infatti, sia legge n. 120 del 1986 che la legge n. 537 del 1993 escludono dalle riduzioni percentuali l'I.I.S. nei trattamenti liquidati nei casi di cessazione anticipata dal servizio per motivi di salute nonché a seguito di decesso del dipendente tant'è che tale tutela ha continuato a trovare conferma anche nelle disposizioni contenute nelle leggi 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13 comma 3° e 15 comma 5 e art. 1 co. 32. della legge n. 335/1995.

Pertanto, secondo l'appellata, l'IIS dovrebbe continuare ad essere attribuita come voce separata e comunque in misura intera e senza l'abbattimento dell'aliquota maturata secondo il numero degli anni di servizio.

L'appellata ha quindi concluso chiedendo di dichiarare

l'inammissibilità ovvero di respingere l'appello, con conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e onorari (difensore distrattario).

All'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno illustrato le argomentazioni in atti, insistendo nelle conclusioni rassegnate.

Motivi della decisione

[1] Ai fini del decidere, occorre premettere che la parte appellata, a seguito di visita effettuata in data 28/11/2017 dalla Commissione Medica di Verifica di Roma (verbale n. BL/B n. 47517 del 28.11.2017), è stata dichiarata "*A) non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro.*

B) l'inidoneità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata in modo prevalente da infermità SI dipendenti da causa di servizio", con formulazione del seguente giudizio diagnostico:

"A) Disturbo ansioso-depressivo reattivo. Cronicizzato. In scarso compenso farmacologico.

1) Artrosi del rachide cervicale a marcato impegno funzionale con segni emgrafici di sofferenza radicolare C5 in soggetto con radicolopatia multisegmentaria cervicale e lombare con prevalenza di gravità a destra.

2) Ernia discale C4-C5

3) Protrusioni discali C5-C6, L4-L5

4) Note cliniche di periartrite scapolo omerale dx",

con valutazione sul profilo della classifica, per la infermità sub. 1 – categoria A/8, data di stabilizzazione 09/01/2002; sub.2-3-4 – categoria A/7, data di

stabilizzazione 15/9/2000; infermità sub. A) categoria A/8, data di stabilizzazione 28/12/2016".

Conseguentemente, il datore di lavoro (il Comune di Viterbo), ricevuta in data 9/1/2018 detta valutazione medico-legale, con determinazione dirigenziale n. 142 del giorno 11/1/2018 ha disposto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 – *octies* del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 461/2001, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno 7 febbraio 2018 (ultimo giorno lavorativo 6 febbraio 2018).

Sul terreno pensionistico, pare utile altresì rilevare che a *omissis*, entrata in servizio lavorativo il 12/1/1993, è stata riconosciuta la pensione diretta di inabilità (con la disciplina agevolativa prevista per detta tipologia di pensione), liquidata con il "sistema misto", a decorrere dal 07/02/2018, allorquando ella aveva compiuto poco più di 54 anni di età e aveva maturato un servizio utile di 25 anni, 2 mesi e 26 giorni.

In particolare, con riguardo alla pensione di inabilità, l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1992, prevede che "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella*

che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio."

Detta disciplina normativa prevede dunque una peculiare e vantaggiosa disciplina previdenziale, riconoscendo al pensionato (che, nel caso *sub iudice*, poteva vantare un servizio utile di 25 anni) un trattamento pensionistico calcolato in misura pari a quello che sarebbe spettato all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (con il limite di 40 anni).

[2] Con riguardo all'indennità integrativa speciale, occorre rammentare che detta indennità, già disciplinata dall'art. 2 L. n. 324/1959, costituiva originariamente un assegno accessorio, corrisposto dunque separatamente rispetto alla pensione (salvi i limiti di cumulo fissati dallo stesso T.U. pensionistico e da leggi successive), sia diretta che di riversibilità e indiretta.

In particolare, le pensioni dirette si calcolavano mediante il c.d. "sistema retributivo", ovvero prendendo a base di calcolo l'ultima retribuzione, esclusi tutti gli assegni accessori ed indennità non espressamente qualificati "pensionabili", senza computare quindi l'indennità integrativa speciale (per cui veniva corrisposto un assegno separato).

Successivamente, il legislatore, con l'art. 15, comma 3, della legge

n.724/1994, ha previsto che "*per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale …..*".

Il successivo comma 5 (poi abrogato) del medesimo art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto che le disposizioni sul computo separato della I.I.S., di cui all'art. 2 della legge n. 324 del 1959, si applicassero "limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilità ad esse riferite".

Ne consegue che, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (in senso conforme, Sez. I App. sent. n.205/2024), soltanto per i titolari di pensione liquidata prima del 1° gennaio 1995 è consentito "conservare l'indennità integrativa speciale nella misura intera, senza le riduzioni conseguenti ad un suo inserimento nella base pensionabile" (SS.RR., sent. nn. 1/2009 e 2/2006).

Peraltro, il legislatore con l'art.2, comma 20 della legge n. 335/1995 (nel testo tuttora in vigore), ha previsto alcune specifiche e tassative ipotesi di vigenza dell'originaria modalità di computo dell'IIS: "*Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di*

dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni".

Dall'esame della fattispecie concreta *sub iudice*, emerge *ictu oculi* come l'appellata non rientri nelle riferite ipotesi eccezionali previste dal riportato art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, cosicchè non può comunque ritenersi fondata la domanda (di primo grado) del pensionato (nel 2018) di aver riconosciuta l'IIS computata separatamente (e in misura piena).

[3] Quanto poi all'evocato disposto dell'art. 10 del D.L. 28/2/1986, conv. in L. 120/1986, la norma richiama la disciplina prevista dall'art. 10 del decreto legge n. 17/1983 (conv. in legge n. 79/1983) in materia di "nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata", di seguito riportata: **"** *Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo*

per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885. È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982. La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima. Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti. ((6)) Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età……"

Orbene, l'articolo 10 del D.L. 28/2/1986 (conv. in L. 120/1986) ha

previsto che le trascritte disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 17/1983 (conv. in L. 79/1983) - tra cui quella che dispone, per i pensionamenti successivi alla sua entrata in vigore, che il calcolo dell'I.I.S. avrebbe dovuto essere commisurato ad un quarantesimo per ogni anno di servizio utile - "*trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro ……"*

In proposito, si osserva che la norma di cui all'art. 10 del decreto legge n. 17/1983 (conv. In legge 79/1983) disciplinava, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica previdenziale (in senso lato), i "*nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata*"**,** introducendo una modifica *in peius* (per il pensionato) del calcolo dell'assegno riferito all'IIS (al tempo) separato (rispetto alla pensione computata con metodo retributivo) e calcolato in misura intera.

Con il successivo art. 10 del D.L. 28/2/1986 (conv. in L. 120/1986), il legislatore ha poi ribadito l'applicazione di detta modalità peggiorativa del calcolo "in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio".

Orbene, ritiene innanzitutto il Collegio che la norma testè richiamata, collocandosi in un *milieu* normativo-previdenziale ormai superato, non possa esser utilmente evocata nell'attuale contesto normativo-giurisprudenziale, profondamente immutato con il riferito inglobamento dell'IIS speciale nella base pensionabile (con

conseguente assoggettamento anche al meccanismo perequativo proprio della pensione) nel quadro di nuove modalità di computo del trattamento pensionistico (metodo contributivo a regime), espressione di un indirizzo di politica legislativa (al quale può altresì essere ascritta la progressiva marginalizzazione dell'istituto delle pensioni di anzianità) attento alla sostenibilità economico-finanziaria del sistema previdenziale anche in un'ottica di equità intergenerazionale.

Peraltro, anche sul terreno letterale, la giurisprudenza ha osservato che il riferito art. 10 del D.L. 28/2/1986 presuppone comunque che si tratti di "pensionamento anticipato", ovvero di ipotesi di cessazione dal servizio che si verifichi, diversamente dal caso di specie, "prima del raggiungimento del limite massimo di età previsto per la risoluzione automatica del rapporto, ma dopo la maturazione dell'anzianità di servizio minima stabilita per il diritto alla pensione normale" (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 314/2014).

D'altra parte, sempre sul terreno interpretativo, questa stessa Sezione di appello ha ritenuto (sent. n. 49/2019) che "la salvezza introdotta dalla norma del 1986 - riguardante i casi di cessazione "forzata" dal servizio per morte o per invalidità intervenuti nel corso di esso - intende semplicemente indicare che per tali casi sono previste statuizioni normative distinte e diverse".

Normativa diversa che, nel caso di specie, prevede, con riguardo alla conseguita pensione di inabilità, il riconoscimento di un trattamento previdenziale notevolmente e ragionevolmente di favore, ovvero la liquidazione del trattamento previdenziale secondo i principi generali

ormai vigenti (base pensionabile conglobata, etc..) ma con il riconoscimento di un'anzianità contributiva "pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo", fermo il limite dei 40 anni.

Alla luce delle esposte argomentazioni, ritiene il Collegio che l'appello dell'Inps debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione di inabilità con il computo in misura intera e separata dell'indennità integrativa speciale, con condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei maturati e non riscossi a decorrere dalla data di cessazione dal servizio oltre accessori nei termini di cui in motivazione.

[4] Quanto alle spese di difesa, se ne dispone la compensazione *ex* art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della riscontrabilità nella giurisprudenza di pronunzie di diverso orientamento sulla questione *sub iudice*.

Nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità del contenzioso pensionistico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto dall'**INPS** - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ed iscritto al n. **61372** del ruolo generale, con conseguente annullamento della sentenza gravata nei limiti di cui in motivazione.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Natale Longo f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi